



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIREZIONE PER IL PERSONALE

Allegato al d.r. n. 722 del 08-06-2016

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 24 bis della legge 240/2010, l'Ateneo nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione può stipulare, con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca dei progetti finanziati dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati.

Articolo 2

Durata e finanziamento dei contratti

1. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili in base alle vigenti norme per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione del posto di tecnologo sono posti a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca, anche sulla base di apposite convenzioni di finanziamento.

Articolo 3

Attivazione della procedura di richiesta del posto

1. Ciascun Dipartimento interessato all'istituzione del posto da tecnologo a tempo determinato, dovrà con propria delibera:

- a) indicare il progetto di ricerca e i relativi fondi su cui far gravare gli oneri finanziari del contratto;
- b) stabilire la durata del contratto e l'impegno orario richiesto al tecnologo (tempo pieno o tempo parziale);
- c) individuare, tenendo conto della professionalità necessaria e delle disponibilità finanziarie, la categoria e la posizione economica da attribuire al tecnologo, che deve essere compresa tra la categoria D, posizione economica D3 e la categoria EP, posizione economica EP3, dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università;
- d) specificare i requisiti di partecipazione
- e) specificare in relazione alla tipologia di attività da svolgere la qualificazione professionale richiesta ai candidati e la tipologia di esperienze lavorative pregresse (tipologia di attività svolta presso enti pubblici e privati o attività libero professionali) necessarie per partecipare alla selezione

2. La delibera del Dipartimento sarà sottoposta al parere del Senato Accademico e alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Destinatari

1. I destinatari dei contratti saranno individuati tramite selezione pubblica per titoli e colloquio e i relativi bandi saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo e su quello del MIUR e dell'Unione europea.

2. Potranno partecipare alle selezioni per titoli e colloquio i candidati in possesso almeno della laurea e di una particolare qualificazione professionale indicata dai Dipartimenti in relazione alla tipologia del progetto di ricerca e alle relative attività dallo stesso previste.

3. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali alla data di presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il 4° grado compreso con un professore di ruolo appartenente al Dipartimento che richiede il posto, o con il Rettore, o con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5

Bando di selezione

1. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

Inoltre, nel bando saranno indicati:

- a) il Dipartimento che ha richiesto il posto;
- b) il numero dei posti;
- c) la durata del contratto;
- d) la categoria, la posizione economica e il regime di impegno orario (tempo pieno o parziale);
- e) il termine, non inferiore ai 20 giorni, e le modalità di presentazione delle domande;
- f) i dati del progetto di ricerca e del soggetto finanziatore;
- g) i requisiti generali e specifici di partecipazione;
- h) i criteri e le modalità di valutazione dei candidati;
- i) la tipologia dei titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile alle stesse;
- j) la votazione minima richiesta per l'ammissione al colloquio e per il suo superamento;
- k) le modalità di comunicazione della data e sede di svolgimento del colloquio;
- l) la menzione dell'obbligo di versamento di € 15,00 quale contributo di partecipazione.

Articolo 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice della selezione di cui al presente Regolamento sarà composta da tre componenti indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto, scelti tra professori e ricercatori universitari, o esperti interni, di comprovata competenza nelle tematiche oggetto del progetto di ricerca;

2. I componenti della Commissione giudicatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n.487 e dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

3. La Commissioni giudicatrici saranno nominate con provvedimento del Direttore generale.

Articolo 7

Valutazione dei titoli e del colloquio

1. La valutazione dei titoli e del colloquio avverrà sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione giudicatrice nella prima riunione.

2. La commissione dispone per la valutazione di un totale di 100 punti, così distribuiti:

a) **titoli valutabili: punti 50,**

di cui titoli di servizio max 20 punti, altri titoli max 30 punti (per titoli di studio ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso; titoli culturali e professionali; altri titoli non ricompresi nelle precedenti categorie)

b) **colloquio: punti 50.**

3. Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le attitudini e le competenze tecnico-professionali utili ad espletare le specifiche attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca del progetto di ricerca.

4. La data, l'ora e il luogo di svolgimento del colloquio verranno comunicati agli ammessi, con preavviso di almeno 10 giorni, con un avviso che verrà pubblicato sul Sito Internet d'Ateneo e contestuale

comunicazione all'indirizzo di posta elettronica o di PEC indicato nella domanda di partecipazione. Nel predetto avviso verrà data comunicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

5. Verranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato al colloquio un punteggio pari o superiore a 35/50.

6. Il punteggio finale sarà ottenuto sommando i punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. I candidati verranno inseriti in graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale. A parità di merito si terrà conto di quanto previsto all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/94.

7. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore generale ed è pubblicata sul sito Internet dell'Ateneo.

Articolo 8

Stipula del contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, che disciplinerà i diritti e i doveri del tecnologo a tempo determinato e il trattamento economico, eventualmente anche accessorio se consentito dai progetti di ricerca. L'eventuale trattamento accessorio non potrà superare il 15% del trattamento economico base.

2. Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal C.C.N.L. del comparto Università e da quanto contenuto nel contratto individuale stipulato all'atto dell'assunzione in servizio.

3. I chiamati in servizio devono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, la documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente.

Articolo 9

Incompatibilità e risoluzione anticipata del contratto

1. Al tecnologo a tempo determinato si applicano le disposizioni che disciplinano le incompatibilità previste dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

2. Per la risoluzione anticipata del contratto il tecnologo a tempo determinato è obbligato a dare un preavviso di almeno 30 giorni.

3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 10

Norme finali

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si applica, per quanto compatibile con la figura di cui all'art. 24 bis della legge 240/2010, la disciplina prevista dal codice civile, dal CCNL del comparto Università, dalle altre disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 24 bis comma 5, i contratti disciplinati nel presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico - amministrativo delle Università.

3. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.

